

Università di Firenze

Facoltà d'Agraria

**Master Universitario di I livello**

**DiAManTe**

**Difesa dell'Ambiente e Manutenzione del Territorio**

TESI DI LAUREA

IN DIRITTO DELL'AMBIENTE

**LA FIGURA DEL GUARDIAPARCO IN TOSCANA E IN ITALIA  
INQUADRAMENTO GIURIDICO E QUALIFICHE DI POLIZIA  
GIUDIZIARIA**

Relatore Chiar.mo Prof. SIMONCINI

***Dott. Gordon Cavalloni***

## **INDICE**

**LA NASCITA DELLE AREE PROTETTE IN TOSCANA .....pag 3**

**LO STATUS GIURIDICO DEI CORPI DI VIGILANZA  
DELLE AREE REGIONALI PROTETTE TOSCANI .....pag 4**

**LO STATUS GIURIDICO DEI CORPI DI VIGILANZA  
DELLE AREE PROTETTE REGIONALI ITALIANE .....pag 8**

**Piemonte .....pag 8**

**Marche .....pag 9**

**Emilia-Romagna .....pag 10**

**Lazio .....pag 12**

**Liguria .....pag 13**

**Lombardia .....pag 14**

**Trentino-Alto Adige .....pag 15**

**Valle d'Aosta .....pag 16**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO .....pag 17**

**LA QUESTIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
E DI PUBBLICA SICUREZZA .....pag 18**

**BIBLIOGRAFIA .....pag 28**

**RINGRAZIAMENTI .....pag 29**

## **APPENDICE**

**RASSEGNA NORMATIVA.....pag30**

## LA NASCITA DELLE AREE PROTETTE IN TOSCANA

Il sistema delle aree protette regionali in Toscana, consta attualmente di soli tre Parchi Regionali. Le prime aree protette sono nate nella seconda metà degli anni '70: il Parco della Maremma istituito nel 1975 (L.R. 65/75) e il Parco Regionale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli risalente al 1979 (L.R. 61/79), mentre quello delle Alpi Apuane vede la sua nascita formale solo 1985 (L.R. 5/85).

Se le caratteristiche ambientali e le relative storie per i primi due parchi sono simili, un discorso diverso va fatto per il Parco delle Alpi Apuane. Sia il Parco della Maremma che quello di Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli ricadono su aree boscate costiere ; limitate porzioni di territorio prevalentemente pianeggiante (se si esclude il modesto promontorio dell'Uccellina, in Maremma) scarsamente abitate e costituite su nuclei territoriali amministrativamente demaniali. Il Parco delle Alpi Apuane nasce più tardi e si sviluppa molto più lentamente per questioni amministrative, politiche ed economiche radicalmente diverse. L'area della catena montuosa apuana ricade quasi esclusivamente su terreni privati, le amministrazioni coinvolte sono moltissime (due province, più di venti comuni e ben cinque comunità montane) ed è presente quella particolare attività economica che si contrappone da sempre con forza straordinaria ai sentimenti ambientalisti che hanno portato alla nascita del Parco Stesso: l'estrazione del marmo.

Le difficoltà che il Parco delle Alpi Apuane incontrerà lungo il suo cammino, si rifletteranno anche sulla dotazione organica, soprattutto per quanto riguarda il settore vigilanza: a fronte di un territorio molto vasto, particolarmente complesso e morfologicamente difficile, il numero di guardiaparco è rimasto ben al di sotto della media regionale e delle reali

necessità.

La prima legge generale sulle aree protette regionali e locali risale invece al 1982 con la promulgazione della Legge Regionale Toscana 29 giugno 1982, n. 52 (Norme per la formazione del sistema delle aree protette dei Parchi e delle riserve naturali in Toscana) dove però non viene normato il servizio di vigilanza delle aree protette.

## **LO STATUS GIURIDICO DEI CORPI DI VIGILANZA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE TOSCANE**

Con l'emanazione della Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49 (*Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale*) si ha una disciplina più accurata del sistema delle aree protette regionali e locali. In particolare viene utile riportare l'articolo riguardante proprio il servizio di vigilanza delle aree protette:

### *ARTICOLO 21*

*(Vigilanza)*

*1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, e' affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.*

*2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione*

*dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.*

Invero la storia dei corpi di vigilanza dei Parchi Regionali Toscani ha avuto una storia diversa. Inizialmente la gestione di ogni parco regionale è stata sempre affidata a dei Consorzi di enti locali interessati territorialmente. Questo fatto ha determinato il crearsi di una primissima fase provvisoria in cui i primi “guardiaparco” erano costituiti da agenti di polizia municipale comandati, anche a tempo parziale, presso i Consorzi di Gestione delle relative aree protette, successivamente, nella fase in cui tali organismi di gestione hanno cominciato ad assumere sempre più autonomia anche dal punto di vista del personale, si sono creati dei corpi di polizia locale specifici con operatori di vigilanza direttamente dipendenti dal Consorzio.

Nonostante i consorzi di gestione siano stati tutti trasformati in Ente Parco, lo status giuridico dei corpi di vigilanza è rimasto quello di polizia locale.

La vigilanza nei Parchi Regionali è attualmente definita dall'art. 26 della Legge Regionale toscana n°65 del 1997 (Istituzione dell'ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”) di cui si riporta per esteso il primo comma: *“1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il Parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione dell'ente e' affidata al personale di sorveglianza del Parco, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, cui si*

*applicano le disposizioni di cui alla LR n. 17/89 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale. Agli altri dipendenti dell'Ente possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.”*

Tale norma, valida anche per gli altri due parchi regionali, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge 65/97<sup>1</sup>, stabilisce che la vigilanza sull'applicazione delle norme e dei provvedimenti degli Enti di gestione delle aree protette regionali spetta ad uno specifico “corpo di vigilanza”, per così dire, organico all'Ente stesso. Sempre il medesimo comma stabilisce che il personale dell'Ente a cui si affidano questi compiti dev'essere inquadrato ai sensi della legge regionale sulla polizia municipale assimilando in tutto e per tutto i corpi di vigilanza delle aree protette ad una qualunque corpo di polizia municipale.

Con questo breve comma il legislatore regionale ha voluto operare due scelte fondamentali per l'affidamento e l'organizzazione della vigilanza nei Parchi Regionali: la prima è quella di non optare per la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 27 della legge quadro sulle aree protette L. 394/91, ovvero di non stipulare una convenzione a livello regionale col Corpo Forestale dello Stato per la sorveglianza in via esclusiva sui territori dei Parchi (ancorché il secondo comma dell'art. 26 della LRT 65/97 nel ribadire che *“sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti”* ricorda infine che la Regione può sempre stipulare delle

---

<sup>1</sup>(*“Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. 1. Le disposizioni della lettera h) del comma 1. art. 2, dell'art. 4, dell'art. 12, dell'art. 24, nonché del comma 1. dell'art. 26 della presente legge si applicano anche ai Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, istituiti dalla Legge Regionale 16 marzo 1994 n. 24.”*)

convenzioni con il Corpo Forestale presumibilmente però, per un eventuale concorso di forze con il personale degli Enti Parco); la seconda scelta operata dal legislatore regionale riguarda invece l'organizzazione dei corpi di vigilanza che nel caso in questione vengono fatti ricadere nel sistema delle polizie locali (la citata L.R.T. 17/89 disciplina infatti sia la polizia municipale che la polizia provinciale).

Un'altra osservazione che si potrebbe effettuare è relativa alla mancanza anche nel disposto regionale dei termine “guardiaparco” utilizzato informalmente ma molto più frequentemente da quasi tutti i parchi italiani.

Curioso risulta il diverso significato dei termini “vigilanza” e “sorveglianza” attribuito nel disposto nazionale rispetto a quello regionale: la Legge 394/91 definisce implicitamente “vigilanza” il controllo amministrativo sulla corretta gestione dell'Ente Parco da parte di un Ente superiore; la Legge Regionale Toscana 65/97 definisce semplicemente come “vigilanza” il controllo sull'applicazione di norme regionali e statali sul territorio dell'area protetta di competenza, che corrisponde alla “sorveglianza” citata nella Legge quadro nazionale sulle aree protette. Questa differente terminologia si riflette ad esempio nelle diverse denominazione ufficiale dei nuclei di cd. Guardiaparco specialmente tra Parchi Nazionali e Regionali (nei parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo si parla infatti di “servizio di sorveglianza” mentre nella maggior parte delle aree protette regionali si parla di “servizio di vigilanza”).

Per la delineazione dello status giuridico dei guardiaparco toscani risulta fondamentale la conformità di queste figure professionali ai corpi di polizia municipale. Da questo, infatti, derivano oltreché una ben precisa

struttura amministrativa interna, una determinata tipologia di segni distintivi ed una particolare uniforme mutuata da quella, per maggior analogia, dei corpi di polizia provinciale, il fatto che anche i guardiaparco dei Parchi Regionali toscani in quanto agenti di polizia locale posseggono la qualifica di agente di polizia giudiziaria nei limiti territoriali della propria area protetta di competenza e nei limiti temporali dell'orario di servizio.

Nello specifico toscano, inoltre, i guardiaparco svolgono servizio armato con l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

## **LO STATUS GIURIDICO DEI CORPI DI VIGILANZA DELLE AREE PROTETTE REGIONALI ITALIANE**

Da una ricerca effettuata anche con il contributo dell'AIGAP (Associazione Italiana Guardie dei parchi e delle Aree Protette) è risultato che solo in nove regioni italiane sono presenti corpi di vigilanza all'interno di Enti di gestione di aree protette regionali. Queste regioni sono: Valle d'Aosta (Monte Avic), Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino, Toscana, Marche, Lazio e Liguria.

### **Piemonte**

In Piemonte la L.R. 7/95 attribuisce ai guardiaparco la qualifica di PG (Ufficiali ed Agenti) ma non viene riconosciuta la qualifica di Pubblica sicurezza<sup>2</sup>. I nuovi profili professionali recentemente approvati

<sup>2</sup> Art. 5, L.R. Piemonte n. 7 del 1995.

Funzioni di polizia giudiziaria

1. I dipendenti di tutti gli Enti di gestione delle aree protette, addetti alla vigilanza inquadrati nella V qualifica, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali approvato con legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 57, comma 3, del decreto Presidente Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

2. I dipendenti inquadrati nella VI qualifica con compiti di vigilanza, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall' articolo 3, comma 5, della l. r. 14/1989, sono ufficiali di polizia giudiziaria



ribadiscono la cosa.

I corpi di vigilanza delle aree protette piemontesi non sono considerate forze di polizia locale.

L'ambito di competenza territoriale è quello di cui si occupa l'Ente di Gestione cui il guardiaparco appartiene.

La legge sulla caccia lascia un po' più di spazio operativo in quanto stabilisce che "di norma" i guardiaparco svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

## **Marche**

Nelle Marche è stata recentemente rivista e modificata la legge regionale del 28 aprile 1994, n° 15 (*"Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali"*), con una nuova legge regionale, la n° 14 del 14 luglio 2004.

Le modifiche introdotte non modificano in maniera sostanziale il precedente testo di legge, e soprattutto non toccano l'art. 24 "Sorveglianza dei territori", che rimane il seguente: *"La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del Corpo Forestale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L. 394/91, delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale. L'organismo di gestione può incaricare guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29, guardie giurate dei consorzi forestali (.....) o altre guardie giurate di cui agli*

---

ai sensi dell' articolo 57, comma 3, del D. P. R. n. 447/1988; le medesime attribuzioni sono assegnate ai dipendenti di VII qualifica che svolgono compiti di vigilanza.

3. Per il personale di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 articolo e' d'obbligo l'uso dell'uniforme.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

*artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., con l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento. I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dipendente dall'organismo di gestione o, in loro assenza, del personale del Corpo Forestale dello Stato."*

Come è facile notare, la parola “guardiaparco” non compare mai, ma in compenso al “personale di vigilanza dell’organismo di gestione dell’area protetta” viene attribuita “in primis” la competenza per la sorveglianza dei territori protetti; il testo lascia intendere che i guardiaparco sono equiparati “in tutto e per tutto” agli altri soggetti cui spettano per legge funzioni di vigilanza sul territorio. Ai guardiaparco è attribuito persino il coordinamento di eventuali guardie ecologiche volontarie o guardie giurate, figure peraltro estremamente poco diffuse (se non del tutto assenti) nelle aree protette marchigiane.

Non si parla però di inquadramento secondo le leggi sulla polizia locale. Per quanto riguarda le funzioni di Polizia Giudiziaria, a cui la norma non fa alcun specifico riferimento, i guardiaparco del Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, ad esempio, hanno da subito agito, quando le circostanze lo hanno richiesto, nel ruolo di agente di polizia giudiziaria, e non hanno avuto alcun problema ad essere riconosciuti come tali dalla Procura della Repubblica di Ancona.

A tutti i guardiaparco della regione (a tutt’oggi sono 5) sono riconosciute con decreto prefettizio le funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza “limitatamente alla vigilanza venatoria”.

## **Emilia-Romagna**

Nel Parco Regionale del Taro, nel Parco Regionale Boschi di Carrega e nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa ci

sono due Guardiaparco per area protetta con la qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza.

Come avviene in Toscana anche in Emilia-Romagna la recente legge regionale 06/2005 (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000*) inquadra gli operatori di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette nel sistema della polizia locale così come disciplinata dalla L.R. 24/2003 (*Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*).

L'art. 55 della L.R. 6/05 recita infatti: *1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di polizia amministrativa locale, come definite all'art.12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24.*

*2. I guardiaparco esercitano le funzioni le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.*

Da rilevare che, tale operazione è resa giuridicamente possibile dal fatto che proprio la stessa Legge Regionale 6/05 sulle aree protette regionali stabilisce che gli Enti di Gestione delle Aree Protette devono essere Consorzi tra Enti Locali<sup>3</sup>.

A differenza della normativa toscana, inoltre, la legge di disciplina della polizia locale Emiliana fa esplicito riferimento alla possibilità per gli Enti di gestione delle aree protette di dotarsi di corpi di polizia locale

---

<sup>3</sup> L.R. 6/05, art. 18, comma 2: *“Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche Province, Comunità montane e Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del proprio territorio.”*

per l'espletamento del servizio di sorveglianza nel citato art. 12, comma 2, lettera c della L.R.24/2003 il quale recita: *“La giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, previa parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:*

*(...)*

*c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;”*

## **Lazio**

I guardiaparco del Lazio sono riconosciuti agenti di P.G. in base alla Legge Regionale sulle aree protette (L.R. 29/97)<sup>4</sup>, nei limiti territoriali dell'area protetta di competenza e nel limite temporale dell'orario di servizio. Non sono inquadrati nelle forze di polizia locale.

Per quanto riguarda la qualifica di P.S. esiste una situazione a mosaico, nel senso che alcune Aree Protette, soprattutto nel viterbese, hanno la qualifica e in alcuni casi (come nel Parco dei Monti Simbruini, che insiste su due province) si arriva al paradosso: la Prefettura di Frosinone l'ha riconosciuta, mentre la Prefettura di Roma no, per cui su metà Parco le guardie sono anche agenti di P.S. e sull'altra metà no!

---

<sup>4</sup> L.R. Lazio 26/97, Art. 25  
(Personale di sorveglianza)

1. Al personale addetto alla sorveglianza, denominato guardiaparco, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze e del servizio cui è destinato, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti, e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua competenza.
2. Al guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dal piano dell'area naturale protetta, dal regolamento di gestione dell'area stessa e da ogni altra disposizione impartita dagli organi di gestione.

Negli ultimi mesi la Regione Lazio ha diffuso una Direttiva Regolamentare per il personale delle aree protette che prevede la qualifica di P.S. per il personale di sorveglianza. I guardiaparco hanno ripresentato la richiesta alla Prefettura di Roma e rimangono in attesa di risposte nella speranza che questo nuovo documento della regione combinato con un documento del Ministero dell'Interno sulla questione possano far cambiare posizione al prefetto capitolino.

### **Liguria**

Il riferimento normativo per la Liguria è la legge regionale n. 12 del 22.02.1995 (*Riordino delle aree protette*). L'art. 51(*Personale di vigilanza*) merita di essere riportato integralmente: “1. *Al personale di vigilanza degli Enti inquadrato nella V qualifica funzionale, profilo professionale guardiaparco, è specificatamente attribuita la funzione di controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti anche per mezzo di attività informative e divulgative sulle finalità dell' Ente di appartenenza e sulle iniziative gestionali di attuazione del programma nei confronti dei residenti e dei visitatori.*

*2. Ai guardiaparco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio assegnato dall' Ente in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree protette di competenza e dei percorsi esterni strettamente indispensabili al raggiungimento di ogni zona delle aree stesse.*

*3. Il personale di vigilanza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente dell' Ente di appartenenza.”*

A parte il Parco Regionale di Magra-Montemarcello che non ha ancora un corpo di vigilanza direttamente dipendente dall'Ente ma possiede un

agente di polizia provinciale comandato presso l'area protetta e che conserva perciò tutte le caratteristiche giuridiche di un agente di polizia locale, i tre guardiaparco del Parco Regionale di Portofino (gli unici guardiaparco della Liguria) non sono inquadrati nella polizia locale e non hanno qualifiche di pubblica sicurezza.

## **Lombardia**

La Legge Regionale Lombarda n. 2 del 1974 all'art. 6 recita: *“Spetta ai Comuni ed alle Province territorialmente interessate, riuniti in Consorzio e alle Comunità Montane: elaborare e adottare lo Statuto del Consorzio; realizzare e gestire il Parco; partecipare alla elaborazione del Piano territoriale di coordinamento (...)”*. Le varie leggi regionali di istituzione delle singole aree protette lombarde ricalcano questo principio affidando a consorzi tra Enti Locali interessati o direttamente ad un unico Ente territoriale preesistente (soprattutto Comunità Montane) la gestione di Parchi e Riserve. Questa scelta determina delle conseguenze fondamentali sull'assetto giuridico-istituzionale che i relativi corpi di vigilanza possono rivestire.

Come vedremo meglio più avanti, infatti, gli enti locali, quali comuni, province e comunità montane o consorzi tra essi, possono infatti dotarsi di corpi di polizia locale ai sensi della normativa nazionale sulla polizia locale (L. 65/86).

Gli articoli 12 delle Leggi di istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche e del Parco delle Orobie Valtellinesi (rispettivamente L.R. n.56/89 e 57/89) recitano: *“1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente Legge Regionale è esercitata in via primaria dal Consorzio del Parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.*

2. *Per l'attività di vigilanza il Consorzio si avvale inoltre, previa opportune intese, delle Comunità Montane e dei Comuni, nonché del Corpo Forestale dello Stato.*”

La Legge Regionale sulla Polizia Locale (L.R. 14/4/2003 n. 4) all'art. 23 specifica: *“Tra le forme di gestione associata si intendono compresi anche i consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali ed il cui personale svolge funzioni di polizia locale.”*

I guardiaparco della Lombardia sono perciò considerati forze di polizia locale a tutti gli effetti con la conseguente attribuzione delle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza quest'ultima riconosciuta con decreto prefettizio ai sensi della L. 65/1986.

### **Trentino-Alto Adige**

In Trentino-Alto Adige non esistono parchi regionali essendo tale regione suddivisa in due province autonome. In Alto-Adige non esistono veri guardiaparco in quanto il servizio di sorveglianza viene svolto direttamente dagli agenti del Corpo Forestale Alto Atesino mentre in Trentino esistono guardiaparco nei due Parchi Naturali istituiti direttamente dall'Amministrazione Provinciale Autonoma di Trento: il Parco Provinciale Adamello–Brenta e il Parco Provinciale di Paneveggio-Pale di S. Martino. Entrambi i Parchi sono disciplinati dalla Legge Provinciale 6 maggio 1988, n. 18 che istituisce per la gestione delle suddette aree protetta due distinti Enti Parco.

Per quanto riguarda la vigilanza si riporta l'Art. 35 della suddetta legge:

#### *“Vigilanza*

1. *Nei territori destinati a Parco naturale, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni stabilite dalla presente legge è affidata al personale dipendente degli enti di gestione dei Parchi,*

*nonché al personale dipendente dal servizio parchi e foreste demaniali e a quello incaricato dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni o loro consorzi.*

2. *Restano comunque fermi, per il territorio dei parchi, i compiti di vigilanza*

*previsti dalle leggi vigenti applicabili ai sensi dell'articolo 38. (Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.)”*

Nella fattispecie, l'Ente Parco di Paneveggio-Pale di San Martino ha istituito un apposito servizio di sorveglianza costituito da sei guardiaparco riconosciuti come guardie giurate particolari con qualifica di polizia giudiziaria ma senza qualifica di Pubblica Sicurezza.

### **Valle d'Aosta**

Anche la situazione della Valle d'Aosta è, ovviamente, particolare dato lo speciale statuto che regola questa regione.

Nelle regioni a statuto speciale il Corpo Forestale è stato regionalizzato e questo fa sì che i parchi regionali possano avvalersi direttamente di guardie forestali regionali. Invero la Legge regionale 30 luglio 1991 n. 30 (*Norme per l'istituzione di aree naturali protette*) all'art. 27 (*Sorveglianza*), comma 1 recita: *“Le funzioni di sorveglianza per l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela dei parchi naturali protetti con la presente legge e dai singoli strumenti istitutivi, oltre che dal Corpo Forestale valdostano, possono essere espletate da appositi guardia parco inseriti nella pianta organica degli Enti. Il personale di sorveglianza è comunque posto alle dirette dipendenze dei direttori dei singoli parchi.”*

Opzione, questa, effettivamente esercitata dal Parco Regionale del Monte Avic dove esistono “guardia parco” direttamente dipendenti



dell'Ente di gestione dell'area protetta inquadrati come le guardie del Corpo Forestale Regionale e quindi con le qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza riconosciute per legge.

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	ENTI GESTORI	POLIZIA LOCALE	QUALIFICA DI PG	QUALIFICA DI PS	DENOMINAZIONE UFFICIALE	COMPETENZA FUORI AREA
VAL D'AOSTA	EP	SI	SI	SI	guardia-parco	-
PIEMONTE	EP	NO	SI	NO	vigilanza	-
LOMBARDIA	C	SI	SI	SI	vigilanza	-
TRENTINO	EP	NO	SI	NO	vigilanza	AP
LIGURIA	EP	NO	SI	NO	guardiaparco	TC
EMILIA-ROM.	C	SI	SI	SI	guardiaparco	AP
<b>TOSCANA</b>	<b>EP</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>vigilanza</b>	<b>AC TC</b>
MARCHE	EP C	NO	SI	SI	vigilanza	-
LAZIO	EP	NO	SI	SI/NO	guardiaparco	-

Note:

Nella casella "ENTI GESTORI" EP=Ente Parco; C=Consorzio;

Nella casella "DENOMINAZIONE" viene riportata la denominazione ufficiale attribuita ai corpi di vigilanza dei parchi dalle rispettive leggi.

La casella "COMPETENZA FUORI AREA" si riferisce ad eventuali ampliamenti territoriali della operatività dei guardiaparco. (AC= Aree Contigue; TC= Tratte di collegamento esterno necessarie per raggiungere diverse zone dell'area protetta; AP= Solo Area Parco di competenza; TR= Territorio Regionale)

## **LA QUESTIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA**

Recentemente si è posta in Toscana la questione relativa al profilo giuridico delle guardie dei parchi naturali regionali.

La prima questione che si è posta è stata quella inerente proprio la possibilità di inserimento dei corpi di vigilanza delle aree protette tra le varie “forze di polizia locale”.

I corpi di polizia locale, attualmente disciplinati in Toscana dalla L.R. 17/89, hanno la loro origine giuridica nella legge di riferimento nazionale n. 65/86. Quest'ultima fonte giuridica stabilisce in maniera esplicita che il campo di applicazione della stessa legge è limitato agli Enti Locali (art. 1 e art.12). Impostazione recepita anche nella vigente legge regionale all'art. 1, comma 2 (*“Le disposizioni della presente legge si applicano anche per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale di competenza delle province, delle comunità montane e dei consorzi di enti locali, in conformità con i rispettivi ordinamenti.”*)

Questa esplicitazione mette in evidenza il presupposto esiziale per un ente pubblico che vuole (o deve) dotarsi di un corpo di polizia: quello di essere anche Ente Locale. Diviene quindi fondamentale stabilire se gli Enti di gestione delle aree protette regionali rientrano nella suddetta classificazione.

Il D.Lgs. 267/2000 definisce in maniera inequivocabile gli enti locali nell'art. 2 (Ambito di applicazione) c.1: *“Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.”*

Questa prima classificazione è estesa nel c. 2 anche ai consorzi “non economici” tra enti locali (*“Le norme sugli enti locali previste dal*

*presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.”)*

Ma anche andando ad esaminare la pregressa L. 142/1990 si può solo trovare una definizione di Ente locale ancora più restrittiva in quanto attribuita solamente ai comuni ed alle province (art. 1, comma 1 e art. 2, commi 1, 2 e 3). D'altra parte anche in dottrina si può trovare una definizione di Ente Locale nella sostanza coincidente con quella di Ente Pubblico Territoriale e che fa riferimento a specifiche caratteristiche dell'Ente in questione quali i principi di autonomia statutaria, autarchia, ecc.

Gli Enti Parco, così come strutturati in Toscana ma anche nella stragrande maggioranza dei casi in Italia, si configurano come enti autonomi con una disciplina che si rifà quasi sempre ad un modello descritto nella L. 394/91 (Legge Quadro sulle Aree Protette) anche per gli Enti Parco Nazionale.

L'Ente Parco in Toscana ha un assetto amministrativo ben diverso da un comune o da una provincia; sia il Presidente che i membri del Consiglio Direttivo non sono eletti direttamente dalla popolazione locale ma sono nominati dalla Regione (quindi “dall'alto”) secondo quanto disciplinato da specifiche leggi regionali in applicazione della L. 394/91. I rappresentanti degli enti locali interessati per territorio (comuni, province e comunità montane) non partecipano attivamente e direttamente alla gestione dell'Ente come può accadere in una comunità montana o in un qualunque consorzio tra enti locali, ma vanno solamente a costituire un organo consultivo dell'Ente: la comunità di Parco.

Questa situazione non è sempre stata in essere fin dalla istituzione legislativa dei parchi regionali: in tutti e tre i parchi naturali regionali si era inizialmente optato, presumibilmente per sole questioni di semplicità, per un ente di gestione consortile: il “Consorzio per la Gestione del Parco Regionale”, ente al quale partecipavano direttamente gli enti locali interessati con un modello rappresentativo che partiva “dal basso”. Questa iniziale conformazione dell'Ente ha permesso che i primi guardaparco entrati in forza alla nuova amministrazione “scivolassero” direttamente (per mobilità) da corpi di polizia municipale di un comune interessato. Si costituì perciò un corpo di polizia locale dipendente dal consorzio ai sensi della L. 65/86 e L.R. 17/89. Questa situazione indusse anche il prefetto di Lucca (nel caso esempio del Parco Regionale delle Alpi Apuane) a rilasciare il decreto di P.S. in quanto l'ente di appartenenza degli operatori di vigilanza era un consorzio tra enti locali e quindi un c.d. “ente locale di secondo grado”. Decreto che viene tutt'oggi rilasciato con la dicitura “*Vista l'istanza in data 21.10.1996 con la quale il Presidente del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane ha chiesto il riconoscimento della qualifica di Agente di P.S. in favore del Signor (...) nato a (...), dipendente del citato Consorzio, per lo svolgimento nei limiti delle proprie attribuzioni, **delle funzioni previste dall'art.5 della Legge 7.3.1986, n.65;***” sulla scorta del pregresso status amministrativo.

Risulta quindi evidente come un Ente Parco autonomo non sembra in alcun modo essere ricompreso tra gli enti locali e come questa scelta abbia delle ripercussioni sulla applicabilità di alcune leggi tra cui la L. 65/86.

E d'altro canto la possibilità da parte di una regione a statuto ordinario ad istituire un corpo di polizia locale al di fuori dei limiti imposti dalla

L. 65/86 è stata negata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n° 313, 13-21 ottobre ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 3 della legge della Regione Lombardia n° 2 del 12 gennaio 2002, istitutiva del Corpo Forestale Regionale. L'attribuzione diretta della qualifica di agente e ufficiale di PG a norma dell'art.57 comma 3 del C.P.P. ad opera di un legislatore regionale non è consentita dai commi *h)* e *l)* dell'art.117 della costituzione (ancorché modificato dalla Legge cost. 3/2001) i quali riservano in via esclusiva allo stato il potere di legiferare in materia di “ordine pubblico e sicurezza (...)” e “giurisdizione e norme processuali (...)”.

In coda a tutto questo si può ancora aggiungere una considerazione: la molteplicità di attività svolte storicamente e istituzionalmente dai guardiaparco li distingue sensibilmente da qualunque corpo di polizia, locale o nazionale, generico o specialistico. I settori di pertinenza dei corpi di sorveglianza dei parchi sono sempre stati molteplici e tali da far figurare l'attività di repressione degli illeciti (soprattutto quelli penali) come **una** delle tante attività svolte. Le differenze tra un Parco e un altro sono sensibili in quanto rispecchiano le problematiche peculiari della realtà in cui si cala l'area protetta ma in linea generale ci sono alcune attività tipiche che si ritrovano nella quasi totalità delle aree protette. Basti pensare alla gestione faunistica che con le operazioni di monitoraggio, catture, recuperi, ecc. spesso incide nella attività totale per una quota preponderante; oppure alla non indifferente attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Ma tra le attività svolte di natura non giudiziaria possiamo trovare compiti di assistenza agli escursionisti, iniziative di educazione ambientale, assistenza operativa in progetti di studio scientifico, operazioni di ricerca dispersi e di protezione civile. Il non avere compiti **esclusivamente** ispettivi e

giudiziari non esclude ovviamente la possibilità di svolgere anche tali funzioni via via che se ne presentasse l'occasione.

A questo punto, infatti, una volta appurato che le regioni non possono istituire corpi di polizia locale alle dipendenze di Enti non locali (Regione o Ente Parco che sia) si presenta la seconda questione relativa alla possibilità da parte del legislatore regionale di riconoscere funzioni di polizia giudiziaria anche a operatori non appartenenti a corpi di polizia.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte da una molteplicità di figure anche al di fuori dei corpi di polizia locali o nazionali. Gli esempi sono innumerevoli ma possiamo citare sicuramente gli ispettori dei Vigili del Fuoco, alcuni addetti delle unità sanitarie locali, i tecnici delle Agenzie regionali per l'ambiente, ecc.

La possibilità di riconoscere la qualifica di agente o ufficiale di PG ad una persona al di fuori dei corpi di polizia è consentita dall'articolo 57, comma 3 del C.P.P. il quale recita: *"Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55"*.

Il citato art. 55 definisce le **funzioni di polizia giudiziaria** ovvero specifica quali sono i compiti che contraddistinguono l'attività di polizia giudiziaria ("(...) prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova..."). Il combinato fra gli articoli 57 e 55 del C.P.P. chiarisce in buona sostanza che per avere un agente o ufficiale di polizia giudiziaria non c'è bisogno che ci sia un riconoscimento esplicito da una fonte giuridica determinata ma basta che una legge o un regolamento attribuisca compiti "ispettivi" in

riferimento anche ad una sola categoria di reati ad una determinata categoria professionale. La qualifica di PG (anche solo in maniera limitata) deriva perciò indirettamente dall'attribuzione di determinati compiti.

Invero la qualifica di agente e ufficiale di PG delle figure summenzionate a titolo di esempio (i vigili del fuoco, i tecnici per la prevenzione e per l'ambiente, gli ispettori fito-sanitari, ecc.) deriva in via diretta da provvedimenti legislativi nazionali specifici.

Il dubbio interpretativo che a questo punto potrebbe nascere si colloca però sulla legittimità da parte di un legislatore regionale di attribuire a chicchessia delle funzioni assimilabili a quelle menzionate nell'art.55 del C.P.P., ovvero se le *"leggi e i regolamenti"* citati nell'art. 57 C.P.P. debbano intendersi implicitamente come **statali**. Viene utile a tal proposito la sentenza 13-25 maggio 1999, n. 185 precedente la modifica del titolo V della costituzione operata con L. Cost. n. X del 2001 e la già citata sentenza 313 del 2003 della Corte Costituzionale: la prima disquisisce che *"l'attribuzione delle **funzioni di Ufficiale di polizia giudiziaria** è riservata a leggi o regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti la sicurezza pubblica, esclusivamente di competenza statale"* mentre la seconda riporta quanto segue: *"(...) Quanto alla polizia giudiziaria che a norma dell'articolo 55 del Codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, l'esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva della Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione."*

A nulla valse da parte della Regione Lombardia il ricordare che le competenze di PG attribuite al neo corpo forestale regionale erano

comunque limitate agli ambiti specifici di pertinenza forestale e ambientale e che già in altre regioni (a statuto speciale) erano presenti corpi forestali regionali con qualifiche di PG trasferiti dallo stato alla relativa regione; la consulta ha ribadito infatti che la discriminante non va ricercata nella natura dell'ente in cui opera l'agente o ufficiale di PG ma bensì dalla portata del provvedimento legislativo che ne individua i compiti. Ovvero gli agenti del Corpo Forestale Valdostano, per esempio, pur essendo attualmente dipendenti regionali, trovano titolo nella loro qualifica di PG nella norma statale che li ha trasferiti alla Regione Val d'Aosta, nella fattispecie.

Tutto questo significa che nessuna legge regionale può attribuire a chiunque compiti inerenti indagini sulla violazione di norme penali e, di conseguenza, riconoscere qualifiche di PG a chicchessia.

Il fatto che esistano figure professionali con qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria anche alle dipendenze di organismi regionali, come nel caso dei tecnici della prevenzione e dell'ambiente delle Agenzie Regionali per l'Ambiente, è comunque da ricondursi a dettati di norme statali che si trovano a monte e che consentono semmai al legislatore regionale solamente la disciplina delle modalità tecniche e l'organizzazione operativa di dettaglio di quel determinato apparato da cui dipendono gli operatori dotati delle suddette qualifiche.

Si fa opportuno però annoverare alcuni casi emblematici di attribuzioni di funzioni di polizia giudiziaria operate con modalità "atipiche" ovvero in maniera indiretta o interpretando in maniera estensiva determinate norme. Nel caso delle guardie particolari giurate appartenenti ad associazioni ambientaliste e protezionistiche (ad esempio il WWF) la qualifica di polizia giudiziaria deriverebbe dalla L. 189/2004 (sulla tutela degli animali) e dagli artt. 133 e 138 del T.U.L.P.S. Tale qualifica,



oltre a essere implicitamente riconosciuta da numerose procure che convalidano i vari atti formali eseguiti dalle guardie volontarie secondo procedure dettate dal c.p.p., è stata recentemente confermata da una sentenza del TAR dell'Umbria ed esattamente la n.193 del 27/04/05 la quale conferma in buona sostanza come la legge 189 del 2004 sia sufficiente a garantire legittimità giuridica nel nominare una guardia giurata zoofila con le relative funzioni di polizia giudiziaria.

Vale la pena citare in questa occasione anche la recente convenzione stipulata tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato e l'associazione italiana “WWF” nel marzo del 2005. Con la suddetta convenzione si sancisce la collaborazione tra l'associazione ambientalista e il CFS per la *“prevenzione e repressione dei reati nei settori: a) della tutela del patrimonio forestale e delle aree protette; della difesa dei boschi dagli incendi boschivi; c) del rispetto dei vincoli ambientali; d) della tutela del territorio rurale e montano; e) dell'inquinamento delle acque interne e marine; f) del traffico dei rifiuti; g) dell'irregolare utilizzazione di cave e discariche; h) della tutela della fauna autoctona ed esotica”* (Art. 1). Sebbene più avanti (Art. 2) si deduce che l'oggetto delle attività concordate si incentri sullo scambio di informazioni tra i due organismi, il primo articolo lascia intendere come anche i membri della associazione siano impegnati nella repressione dei reati ambientali da cui si suppone implicitamente la sussistenza di funzioni di PG.

Ritornando alle funzioni di polizia giudiziaria dei operatori di vigilanza dei Parchi regionali vale la pena ricordare che le violazioni penali al vincolo paesaggistico ex L.42/2004 essendo di competenza delle Regioni in quanto a loro spetta la tutela dei beni ambientali e paesaggistici, risultano essere un ambito di applicazione diretta degli

Enti parco nel momento in cui la regione demanda a questi enti la competenza al rilascio dell'autorizzazione al vincolo stesso.

Se i guardiaparco sono preposti alla *vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il Parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione dell'ente*<sup>5</sup>, ne deriva che questi debbano vigilare anche sul rispetto del vincolo paesaggistico che l'ente Parco gestisce attraverso il rilascio del Nulla Osta comprensivo dell'autorizzazione al vincolo paesaggistico con le relative prescrizioni.

Ne consegue l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli operatori di vigilanza dell'Ente Parco data la portata penale della norma paesaggistica. Fuori dalle aree protette il vincolo paesaggistico è gestito invece dai comuni che possono infatti avvalersi della polizia municipale per il controllo del rispetto di tale vincolo.

E' chiaro, inoltre, che se un dipendente di un Ente Parco opera con i poteri e gli obblighi che il Codice Penale riserva a chi svolge funzioni di polizia giudiziaria in quanto ha il compito di indagare e denunciare in merito al reato paesaggistico, questo valga anche nel caso in cui tale reato si correli anche con altri reati "ambientali" come l'abuso edilizio o il deturpamento di bellezze naturali (*art.734 c.p.*).

Ne risulta un pieno e legittimo riconoscimento delle funzioni di polizia giudiziaria quanto meno per quanto riguarda i reati ambientali.

Non insignificante risulta poi il fatto che le varie Procure interessate (in Toscana quelle di Massa, Lucca, Pisa e Grosseto) non hanno mai eccepito riguardo ai poteri di polizia giudiziari dei guardiaparco toscani, convalidando tutti gli atti tipici della PG che i comandi guardiaparco inviavano alle Procure (comunicazioni di notizie di reato, sequestri,

---

<sup>5</sup>Art. 25, c.1, L.R.Toscana n. 65/97

verbali di sommarie informazioni e di dichiarazioni spontanee, ecc.) e delegando addirittura i guardiaparco per indagini delegate.

La questione dell'inquadramento in un corpo di polizia locale che attribuirebbe una competenza in materia penale a tutto tondo però rimane ancora piuttosto spinosa.

Un aiuto ad una possibile risoluzione della questione potrebbe venire dalla considerazione che se un corpo di polizia locale viene creato nel momento in cui l'ente a cui appartengono ha determinate caratteristiche amministrative non si capisce quale debba essere la sorte giuridica di questi operatori una volta che l'Ente cambia struttura.

Inoltre, la legge regionale toscana che trasforma il Consorzio per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane in Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (L.R.T. 65/97), valida per tutte le aree protette regionali, dispone all'art. 22 comma 2 che *“al personale dell’ente si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti locali”*. Ovvero è come se la regione avesse optato per una conversione dell'assetto amministrativo dell'Ente lasciando però al personale lo stato giuridico del ex-consorzio, cosa che giustificherebbe il permanere del servizio di vigilanza nella sua struttura di comando di polizia locale.

## **Bibliografia:**

**Carissimi Daniele**, *Nota a commento sentenza TAR Umbria n. 193 del 27 aprile 2005* [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)

**Franzoso Federica**, *L'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale addetto alla vigilanza e al controllo ambientale: nota a margine della sentenza 13-21 ottobre 2003, n. 313 della Corte Costituzionale* [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)

**Presenzino Sauro**, *La figura giuridica delle Guardie Particolari Giurate nominate dalle associazioni ambientaliste.*  
[www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)

**Santoloci Maurizio**, *Risposte ai quesiti degli utenti*  
[www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)

Fonti di cognizione:

[www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)

[www.cassazione.it](http://www.cassazione.it)

Consiglio Regionale della Toscana – Dipartimento Servizi Legislativi  
“*AREE PROTETTE PARCHI NATURALI Le principali norme delle Regioni*”

## RINGRAZIAMENTI

Voglio ringraziare principalmente tutti i colleghi dei vari parchi italiani che hanno fattivamente contribuito alla redazione del presente lavoro, in particolare:

Stefano Donfrancesco (Parco Regionale dei Monti Simbruini, Lazio)

Marco Vasina (Parco Regionale Gessi Bolognesi e

Calanchi dell'Abbadessa, Emilia-Romagna)

Giulia Fusco (Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Marche)

Renato Carini (Parco Regionale del Taro, Emilia-Romagna)

Stefano Gilioli (Parco Regionale Boschi di Carrega, Emilia-Romagna)

Guido Baldi (Presidente AIGAP)

La Direzione del Parco Regionale Mont Avic (Valle d'Aosta)

M. Gabriella Bianchi (Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, Lombardia)

Guido Piazzi e Maurizio Bozzi-Pietra (Parco Lombardo della Valle del Ticino)

Piergiovanni Partel (Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, Trentino)

Artur Kammerer (Ufficio Parchi, Provincia Autonoma di Bolzano, Alto Adige)

Firenze, 24 Aprile 2006

Dott. Gordon Cavalloni

## RASSEGNA NORMATIVA -LEGGI REGIONALI SUI PARCHI-

(Testi integrali sul CD allegato)

### **TOSCANA**

#### Legislazione generale sulle aree protette regionali:

- LEGGE REGIONALE 29 giugno 1982, n. 52  
Norme per la formazione del sistema delle aree protette dei Parchi e delle riserve naturali in Toscana.
- LEGGE REGIONALE 27 aprile 1987, N. 25  
Modifica alla LR 52/82 "Norme per la formazione del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana"
- LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 115  
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 concernente l'istituzione degli Enti-Parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli
- LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. 24  
Istituzione degli enti-parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi.
- LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 43  
Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 4 della LR 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della LR 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della LR 65/97 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; 16 marzo 1994, n. 24: "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi"; 11 agosto 1997, n. 65: "Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio"

#### Legislazione sul Parco Regionale della Maremma:

- LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 65  
Istituzione del Parco naturale della Maremma
- LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 3  
Modifiche e integrazioni alla LR 5-6-1975, n. 65 "Istituzione del parco naturale della Maremma".

#### Legislazione sul Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli:

- LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1979, n. 61  
Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
- LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. 11  
Modifica alla LR 13-12-1979, n. 61 - Istituzione del Parco naturale Migliarino - S. Rossore – Massaciuccoli

- LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1990, n. 2  
Integrazione all'art. 9 della LR 61/79 recante "Istituzione del Parco di Migliarino - S. Rossore – Massaciuccoli
- LEGGE REGIONALE 19 agosto 1991, N. 42  
Modifiche ed integrazioni alla LR 13 Dicembre 1979, n. 61 - Istituzione del Parco naturale Migliarino - San Rossore – Massaciuccoli.
- LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1993, n. 5  
Assegnazione in uso al Consorzio Parco Naturale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli di terreni appartenenti al patrimonio della Regione.
- LEGGE REGIONALE 29 aprile 1996, n. 31  
Disposizioni per la gestione della tenuta di San Rossore.
- LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 24  
Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

#### Legislazione sul Parco Regionale delle Alpi Apuane:

- LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 65  
Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane
- LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. 5  
Istituzione del Parco delle Alpi Apuane
- LEGGE REGIONALE 2 marzo 1987, n. 15  
Modificazioni alla LR 21 gennaio 1985, n. 5 "Istituzione del Parco delle Alpi Apuane"
- LEGGE REGIONALE 21 aprile 1990, n. 52  
Modifiche alla LR 21 gennaio 1985 n. 5 "Istituzione del Parco delle Alpi Apuane"
- LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 52  
Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modifiche
- LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 65  
Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.
- LEGGE REGIONALE 18 novembre 1998, n. 81  
LR 11 agosto 1997 n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" - Norma transitoria
- LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 65  
Modifica della Legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 recante "LR 11 agosto 1997 n. 65 - Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio. Norma transitoria"

#### **VALLE D'AOSTA**

- LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1989, n.66 (Norme per l'istituzione del Parco naturale del

«Mont Avic»)

- LEGGE REGIONALE 30 luglio 1991, n.31  
(Modifiche alla L.R. 66/89)
- LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n.16  
(Modifiche alla L.R. 66/89)
- LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 16  
(Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16)
- LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 10  
(Interventi per la valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars, e del territorio circostante, in comune di Fontainemore)

#### **PIEMONTE**

- LEGGE REGIONALE n.7 del 1995

#### **LOMBARDIA**

- LEGGE REGIONALE del 30 novembre 1983 n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)
- LEGGE REGIONALE n. 4 del 14 aprile 2003

#### **TRENTINO**

- LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 1988 n. 18  
“Ordinamento dei parchi naturali”

#### **LIGURIA**

- LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995 n. 12

#### **EMILIA-ROMAGNA**

- LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n.6  
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)
- LEGGE REGIONALE n. 24 del 2003

#### **MARCHE**

- LEGGE REGIONALE del 28 aprile 1994, n. 15  
(Norme per le aree protette naturali)
- LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 57  
(Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)

#### **LAZIO**

- LEGGE REGIONALE n.29 del 1997  
(Norme per le aree protette naturali)